Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 7 del 31 gennaio 2005

Regione Campania
Assessorato alle Attività Produttive

Promozione Imprenditoria Giovanile
Contributi all'autoimprenditorialità

Art. 1
Finalità

1. Il presente disciplinare regolamenta l'attuazione del regime di aiuto per la promozione dell'imprenditorialità giovanile in Campania attraverso la concessione di contributi all'autoimprenditorialità nel territorio regionale per favorire l'ampliamento della base produttiva ed occupazionale e la creazione di nuove opportunità di inserimento per i giovani, le donne e le fasce svantaggiate.

2. Gli aiuti previsti dal presente disciplinare rispettano tutte le condizioni del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12.01.2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del Trattato CE agli aiuti di stato a favore delle PMI, pubblicato sulla GUCE L 10 del 13.01.2001, e, pertanto, i regimi di aiuto regolamentati, ed ogni singolo aiuto concedibile nel loro ambito, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art.87 paragrafo 3 del Trattato, ed esentati dalla notificazione di cui all'art.88 paragrafo 3 del Trattato fino al 30/06/2007.

3. La concessione dei contributi avviene attraverso l'apertura periodica di bandi, i cui termini vengono fissati, di volta in volta, con apposito provvedimento della Giunta Regionale, adottato con il parere della terza Commissione Consiliare Permanente e della Commissione Consiliare Speciale per la condizione giovanile", con il quale, inoltre, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e le parti sociali, si definiscono:
- la ripartizione delle risorse disponibili fra distinte graduatorie per macrosettore di intervento (manifatturiero; commercio/turismo/servizi);
- i criteri di priorità settoriali e/o localizzativi;
- la riserva di fondi a favore di iniziative promosse da compagini che comprendono soggetti appartenenti a categorie svantaggiate;
- la riserva di fondi a favore di iniziative promosse da compagini societarie composte, anche per l'organo amministrativo, per almeno i 2/3 da donne.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare si intende per:
a) "aiuto", qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del Trattato CE, ovvero, in particolare, il cofinanziamento con risorse pubbliche di un programma di investimento promosso dalle imprese destinatarie del presente regime;
b) "micro, piccola o media impresa", l'impresa così definita nella "Raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese" pubblicata in GUCE L 107 del 30/4/1996; ovvero, dal 01/01/2005, l'impresa rispondente alla definizione di micro, piccola o media impresa di cui alla "Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 06/05/2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese" pubblicata in GUCE L 124 del 20/5/2003 (Allegato A);
c) "investimento in immobilizzazioni materiali", un investimento in capitale fisso materiale destinato all'avvio di un una nuova attività;
d) "investimento in immobilizzazioni immateriali", un investimento per l'acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate;

e) "intensità lorda dell'aiuto", l'importo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta; gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione; il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione, come disciplinato dalla normativa comunitaria in materia, è annuale, ed è fissato con decreto del Ministro delle Attività Produttive sulla base delle indicazioni della UE;
f) "intensità netta dell'aiuto", l'importo dell'aiuto dopo deduzione delle imposte, espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto;
g) "numero di dipendenti", il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale ed il lavoro stagionale come frazioni di ULA[1];
h) "investimento iniziale" l'investimento necessario alla realizzazione di un programma di investimenti con esplicita esclusione di spese per scorte e spese di funzionamento.

Art. 3
Soggetti beneficiari

1. Beneficiarie delle agevolazioni sono le piccole e medie imprese di nuova costituzione, iscritte al Registro delle imprese ed aventi sede legale ed operativa nella regione Campania, nella forma di società di persone, di capitali, nonché cooperative, di cui almeno i 2/3 dei soci, in termini numerici e di titolarità di quote o azioni, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, presentino i seguenti requisiti:
a) età compresa tra i 18 e i 35 anni, con esclusione di coloro che abbiano compiuto il trentaseiesimo anno;
b) assenza di stabile occupazione, intendendosi per tale l'impegno a non svolgere altra attività lavorativa, successivamente alla approvazione della domanda di agevolazione, attraverso:
   - la titolarità di un contratto di lavoro dipendente, anche part-time, a tempo determinato o indeterminato;
   - l'esercizio in corso di attività di impresa in forma individuale o societaria o di lavoro autonomo, anche in forma associata, con la titolarità di partita IVA.

2. L'organo amministrativo deve essere composto per almeno i 2/3 dai soci aventi i requisiti di cui al punto precedente.

3. I limiti di età sopra indicati sono elevati a 40 anni compiuti per i soggetti appartenenti alle seguenti categorie svantaggiate:
- disabili;
- lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o da queste decaduti per decorrenza dei termini;
- lavoratori che fruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni;
- immigrati con regolare permesso di soggiorno.

4. Qualora alla compagine sociale partecipino donne, il limite di età è elevato a 40 anni.

5. Le imprese richiedenti, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono essere di nuova costituzione, ossia, risultare non operative, non avendo né comunicato l'inizio dell'attività né effettuato operazioni di vendita, anche se eventualmente già costituite nella forma societaria ed iscritte nel Registro delle Imprese.

6. Le società cooperative devono essere iscritte nell'Albo delle Società Cooperative istituito con il Decreto Ministeriale 23.6.2004 pubblicato nella G.U. n.162 del 13.7.2004 in attuazione di quanto previsto dal combinato disposto degli artt.15 e 20 del D.Lgs. n.220/2002 e dall'art.2512 c.c. e art. 223/sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile. (inserire circolare Ministero attività produttive del 6.12.2004).

1 Il numero di dipendenti occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA; per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S.; i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Il numero dei dipendenti è espresso in unità intere e un decimale, con arrotondamento per eccesso al decimale superiore.

Art. 4
Settori di intervento

1. Sono ammissibili alle agevolazioni esclusivamente le piccole e medie imprese di cui all'art. 3, operanti nei settori dell'industria, artigianato, commercio, turismo e dei servizi alle imprese, sezioni C, D, F, G, H, I, K, M ed O della "Classificazione delle attività economiche ISTAT 1991", con le specifiche individuazioni per le sezioni I, K, M ed O riportate nell'Allegato B.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente disciplinare:
- gli aiuti al settore dei trasporti;
- gli aiuti alle attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato CE, fatto salvo quanto previsto dal POR Campania;
- gli aiuti ad attività connesse all'esportazione, gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o a altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- gli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- gli aiuti alle attività nei settori della costruzione navale, dell'industria carboniera e siderurgica, dell'industria automobilistica, delle fibre sintetiche;
- gli aiuti alle PMI definibili in "difficoltà" ai sensi degli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" pubblicati nella GUCE C 288 del 09.10.1999;
- gli aiuti al "funzionamento" quali spese di gestione, stipendi e paghe, spese correnti.

Art. 5
Oggetto dell'agevolazione

1. Sono oggetto di agevolazione i programmi di investimento relativi all'avvio di attività, costituiti da immobilizzazioni materiali ed immateriali ed acquisizione di servizi, di importo complessivo agevolabile non superiore a € 700.000,00, limitato a € 200.000,00 per le imprese di servizi.

2. I programmi devono essere realizzati entro il limite temporale di 24 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni, salvo proroga non superiore a sei mesi concessa dalla Regione Campania su apposita istanza motivata, da presentarsi almeno due mesi prima della scadenza del programma di investimento.

3. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese, al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse, sostenute, anche nella forma della locazione finanziaria, a far data dalla presentazione della domanda di contributo, relative a:
a) impianti, macchinari ed attrezzature di "nuova fabbricazione";
b) opere murarie e assimilabili, nel limite del 20% dell'investimento complessivo ammesso a finanziamento; tale limite è elevato al 30 % se l'investimento è realizzato attraverso il recupero di siti dismessi, definiti – ai sensi del presente disciplinare come sedi non più attive di attività industriali o artigianali da un periodo di almeno 24 mesi;
c) brevetti e software per le esigenze produttive e gestionali dell'impresa, nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammesso a finanziamento;
d) consulenze e servizi reali per progettazione e studi, nel limite del 5% dell'investimento complessivo ammesso a finanziamento;
e) certificazioni di qualità, ambientale ed etica, innovazione organizzativa e commerciale, ricerca precompetitiva di prodotto e di processo, nel limite del 3% dell'investimento complessivo ammesso a finanziamento;

4. I beni immateriali, quali il software ed i brevetti, ai fini dell'ammissibilità, devono essere acquistati presso un terzo alle condizioni di mercato, essere sfruttati esclusivamente nell'unità locale oggetto dell'iniziativa, restarvi almeno per un periodo di cinque anni ed essere iscritti tra le immobilizzazioni di bilancio.

5. Non sono ammissibili consulenze e servizi di carattere continuativo o periodico, o connesse alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come, a titolo meramente esemplificativo, la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.

6. Le spese sostenute tramite operazioni di locazione finanziaria sono ammissibili nel limite del costo fatturato alla società di locazione finanziaria dal fornitore o costruttore del bene.

7. Sono escluse le spese riconducibili a commesse interne di lavorazione, le spese relative alla gestione corrente e tutte le spese che non rientrano tra quelle classificabili nelle categorie sopraelencate.
8. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si farà riferimento al Reg. CE n. 70/2001 ed al Reg. CE n.1145/2003.

Art. 6
Agevolazioni concedibili

1. I programmi di investimento possono beneficiare di un contributo a fondo perduto entro i limiti massimi di intensità di aiuto consentite dalla normativa comunitaria vigente, espresse in equivalente sovvenzione netto (ESN) e lordo (ESL), pari al 35% ESN più 15% ESL calcolato sulle spese ammissibili.

2. Al massimo due terzi del contributo concedibile sono concessi nella forma di contributo a fondo perduto, la restante parte viene concessa nella forma di finanziamento mezzanino con rimborso in massimo 7 anni, con tre anni di pre-ammortamento, a partire dal primo anno di avvio dell'attività coincidente con l'anno successivo a quello di completamento dell'investimento. Il tasso di interesse da corrispondere è un tasso di interesse composto costituito da una quota fissa pari al 2% dell'importo finanziato e da una quota variabile pari ad una percentuale x di un determinato indicatore I, espressi nel seguente modo:

I = utile prima degli interessi e delle imposte / (mezzi propri + contributo a fondo perduto);
x = contributo a fondo perduto / (mezzi propri + contributo a fondo perduto).

Il finanziamento mezzanino si converte per la quota capitale in contributo a fondo perduto, condizionatamente al raggiungimento dell'obiettivo di redditività indicato, anno per anno per i primi tre anni, nel business plan ed espresso dal suddetto indicatore I con uno scostamento negativo consentito pari al 20 %. Pertanto, nel caso di mancato raggiungimento, anche per un solo anno, della redditività indicata, il finanziamento dovrà essere rimborsato come previsto nel piano di ammortamento.

3. Per le società cooperative il calcolo del contributo può essere determinato o in percentuale delle spese di investimento ammissibili, o in percentuale dei costi salariali connessi ai posti di lavoro creati dalla realizzazione dell'investimento (aiuti alla creazione di posti di lavoro), oppure sulla base di una combinazione dei due criteri, a condizione che l'aiuto non superi l'importo più favorevole che risulta dall'applicazione dell'uno o dell'altro sistema di calcolo.

4. Quando l'aiuto è attribuito sulla base dei costi salariali, l'importo del contributo è calcolato in percentuale dell'ammontare totale degli stessi connessi ai posti di lavoro creati per un periodo di due anni, alle seguenti condizioni:
- la creazione di posti di lavoro deve essere connessa all'esecuzione dell'investimento e realizzarsi entro tre anni dal completamento dell'investimento;
- il progetto di investimento deve portare ad un aumento netto del numero dei dipendenti dell'impresa interessata, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;
- i posti di lavoro creati devono essere conservati per un periodo minimo di 5 anni.

5. Nel caso di servizi di cui alle lettere d) ed e) del comma 3 del precedente art. 5 l'ammontare lordo dell'aiuto non deve superare il 50% dei costi dei servizi stessi.

6. Gli incentivi di cui al presente disciplinare non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie regionali, nazionali o comunitarie in relazione agli stessi costi ammissibili nell'ambito dello stesso programma di investimento, allorquando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità di aiuto superiore al livello fissato dalla vigente normativa comunitaria. E' pertanto consentita, entro tali limiti, l'integrazione con altri strumenti agevolativi che favoriscano l'accesso al credito tra i quali l'accesso al fondo di garanzia regionale per la concessione di finanziamenti alle PMI il cui disciplinare prevede tra i criteri di priorità la caratteristica di impresa giovanile con particolare riferimento alle imprese che abbiano già avuto accesso a fondi regionali di incentivazione tra cui, è da intendersi, quelle concesse ai sensi del presente regime di aiuto.

Art. 7
Cofinanziamento

1. L'apporto del soggetto beneficiario al finanziamento del programma di investimento deve corrispondere almeno al 25% esente da qualsiasi aiuto dell'importo totale delle spese ammissibili. Di tale apporto almeno il 15% deve essere costituito da mezzi propri. Esso dovrà avvenire entro i termini di richiesta delle quote di contributo sugli stati di avanzamento lavoro di cui al successivo articolo 9, proporzionalmente alla realizzazione del programma di investimento.

2. Le imprese richiedenti rilasciano apposita dichiarazione di impegno nel modulo di domanda circa il suddetto apporto minimo. Tale dichiarazione deve trovare riscontro con i dati indicati nel piano di copertura finanziaria previsto nella documentazione di cui al successivo articolo 8.

Art. 8
Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni

1. La procedura relativa alla concessione delle agevolazioni si compone delle seguenti fasi:
a) fase di accesso;
b) fase di istruttoria e valutazione;
c) fase di approvazione.

2. Nella fase di accesso, i soggetti proponenti inviano alla Regione Campania, Assessorato alle Attività Produttive, Centro Direzionale Is. A\6, 80143 Napoli, entro i termini e con le modalità previsti dal provvedimento della Giunta Regionale di apertura del bando, la seguente documentazione:
a) modulo di domanda di ammissione alle agevolazioni, sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'art.3 della L. n°127/97, contenente i dati sintetici relativi alla iniziativa imprenditoriale, alla compagine societaria, al programma di investimento;
b) piano progettuale composto da:
   - una relazione dettagliata che descriva l'iniziativa imprenditoriale, la compagine societaria con particolare riferimento alla affidabilità imprenditoriale e finanziaria, gli obiettivi in termini di mercato, occupazionali e di redditività, le scelte strategiche, le decisioni di marketing, di produzione, di organizzazione e finanziarie;
   - un allegato tecnico che riporti il programma di investimento da realizzare con l'indicazione analitica delle spese e dei tempi di realizzo, il piano di ammortamento relativo al finanziamento del debito mezzanino di cui all'art.6 co.2, il piano economico-finanziario con l'indicazione della copertura del fabbisogno indicando i mezzi propri destinati all'intervento complessivo e le altre fonti di finanziamento, i bilanci previsionali relativi ai tre successivi al completamento dell'investimento;
c) documentazione bancaria che attesti la disponibilità dei mezzi propri e delle altre fonti di finanziamento, secondo il fabbisogno indicato nel piano finanziario;
d) triplice offerta di preventivi di spesa delle ditte fornitrici di macchinari, impianti ed attrezzature;
e) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e statuto;
f) estratto copia autentica del libro soci o certificato camerale con assetto societario;
g) certificato di iscrizione presso il registro delle imprese della competente C.C.I.A.A. corredato della dicitura antimafia di cui al D.P.R. 252/98;
h) curriculum vitae in formato europeo di ciascuno dei soci proponenti sottoscritto con le modalità previste dall'art.3 della L. n°127/97 che attesti titoli, corsi di formazione ed esperienze lavorative utili ai fini della valutazione della qualificazione professionale degli stessi, corredati da documentazione probante (titoli di studio, certificazioni, attestati, ecc.);
i) titolo di disponibilità dei locali (atto di proprietà, contratto di fitto o comodato registrato, anche nella forma di preliminare) e certificazione attestante la idonea destinazione d'uso;
j) autocertificazione, rilasciata ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, attestante il possesso dei requisiti soggettivi e l'eventuale appartenenza alle categorie svantaggiate di cui all'articolo 3 del presente disciplinare;
k) documentazione comprovante il possesso dei requisiti o dei titoli abilitativi necessari per lo svolgimento dell'attività.

3. La Regione Campania, avvalendosi del supporto di un suo ente strumentale, procede nella fase di istruttoria al controllo dell'ammissibilità delle domande di agevolazione verificando:
a) il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione della documentazione;

b) il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità;
c) c) la completezza della documentazione presentata.

4. Nel corso dell'esame istruttorio, la Regione può richiedere ulteriori dati, informazioni, precisazioni, chiarimenti e documentazioni ai fini del completamento dell'esame istruttorio stesso. Nel caso in cui l'impresa non provveda, in modo puntuale e completo, a mezzo raccomandata A/R, a fornire le integrazioni entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta.

5. Nel caso di esito positivo della istruttoria di ammissibilità, la domanda di agevolazione è sottoposta alla fase di valutazione svolta con il supporto di un ente strumentale della Regione Campania. Tale valutazione avverrà secondo i criteri di cui al successivo comma 7, comprensiva delle risultanze del colloquio valutativo.

6. Le attività di cui al comma 5 potranno essere svolte anche con il supporto del sistema finanziario qualora quest'ultimo intervenga direttamente nel finanziamento dei soggetti beneficiari.

7. La valutazione sarà effettuata attribuendo un punteggio secondo i seguenti criteri:

criteri	**Max punti**
a) validità economico-finanziaria dell'iniziativa	20
b) fattibilità tecnica/amministrativa dell'iniziativa (cantierabilità dell'idea imprenditoriale)	15
c) qualificazione professionale dei soci promotori in relazione all'attività di impresa e alle funzioni aziendali ricoperte	15
d) valore innovativo del programma	10
e) presenza, all'interno della compagine sociale, di un soggetto promotore operante nel settore con un coinvolgimento in termini di partecipazione societaria non inferiore al 5%	10
f) percentuale di finanziamento mezzanino richiesto rispetto al totale contributo concedibile	5
g) eventuale intervento nel capitale di rischio di banche o altri intermediari finanziari in misura non inferiore al 10% del valore dell'investimento	5
h) eventuale intervento di banche o altri intermediari finanziari in qualità di soci finanziatori in misura non inferiore al 20% del valore dell'investimento	5
i) impatto occupazionale	3
l) presenza di eventuali partner rappresentati da enti pubblici e privati in grado di apportare specifiche risorse e competenze	3
m) impegno di aderire a sistemi di certificazione di qualità, ambientale ed etica	3
n) colloquio valutativo per l'accertamento della capacità tecnico-imprenditoriale di tutti i componenti del soggetto proponente	6

8. Al colloquio valutativo saranno ammessi esclusivamente i progetti che supereranno la soglia minima del totale del punteggio attribuibile secondo i criteri di cui alle lettere a) b) c) d) e) del comma precedente.

9. Conclusa la fase istruttoria e di valutazione, l'Assessorato alle Attività Produttive AGC Sviluppo Attività Settore Secondario - Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche procederà alla redazione delle graduatorie distinte per ciascun macrosettore di intervento e alla conseguente approvazione delle istanze che si saranno collocate in posizione utile fino ad esaurimento delle risorse finanziarie stanziate per il bando in corso, nel rispetto dei criteri di priorità e delle riserve di fondi fissati con provvedimento della Giunta Regionale di apertura del bando.

10. Le graduatorie sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) ed entro 45 gg. dalla pubblicazione ai soggetti aggiudicatari sarà inviata apposita comunicazione di concessione con i dati relativi all'iniziativa agevolata, gli investimenti ammessi e l'ammontare delle agevolazioni concesse. Entro

15 gg. dal ricevimento di detta comunicazione, i soggetti beneficiari, pena la decadenza dalle agevolazioni, dovranno inviare alla Regione Campania apposita dichiarazione di accettazione del contributo con la quale il beneficiario si obbliga, tra l'altro, a:

a) avviare il programma di investimento entro 90 gg. dal ricevimento del decreto di concessione;
b) dichiarare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, di non aver presentato richieste, né ottenuto o, in caso contrario, di aver ritirato o restituito e, comunque di rinunciare ad ottenere, per i beni dell'iniziativa oggetto della concessione, agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o concesse da enti o istituzioni pubbliche;
c) restituire la somma in caso di revoca del contributo;
d) rispettare le norme in materia ambientale e di sicurezza sul luogo di lavoro;
e) completare l'iniziativa entro 24 mesi salvo proroga;
f) non distogliere dall'uso previsto i beni agevolati nei cinque anni successivi alla data di ultimazione degli investimenti.

Art. 9
Procedure per l'erogazione del contributo

1. Il contributo in conto capitale, comprensivo della quota concessa nella forma di finanziamento mezzanino, è erogato in quote fino ad un massimo di tre, su richiesta dell'impresa beneficiaria, ciascuna in corrispondenza allo stato di avanzamento del programma di investimento.

2. La prima quota può essere concessa anche a titolo di anticipazione nella misura massima del 30% del contributo accordato previa presentazione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa di garanzia, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta, di importo pari all'anticipazione e della durata di 30 mesi;

3. Dall'ultima quota è trattenuto un importo pari al 10% dell'agevolazione concessa, da erogare successivamente al collaudo.

4. La richiesta di anticipazione dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione al registro delle imprese della competente C.C.I.A.A. con vigenza fallimentare recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla stessa C.C.I.A.A. ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, secondo le modalità fissate dai decreti del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 maggio 1998 e del 23 settembre 1998;
b) copia dell'eventuale autorizzazione amministrativa concessa per l'esecuzione delle opere murarie, ovvero della prevista documentazione in caso di DIA.

5. La richiesta di erogazione del contributo relativamente al SAL realizzato, dovrà essere corredata da documentazione comprovante l'avvenuta concessione di eventuali finanziamenti e il versamento della quota di capitali di mezzi propri secondo quanto riportato nell'allegato tecnico.
Ai fini della certificazione dello stato di avanzamento lavori per l'erogazione delle singole quote di contributo, i soggetti beneficiari dovranno produrre la documentazione seguente:

a) certificato di iscrizione al registro delle imprese della competente C.C.I.A.A. con vigenza fallimentare, corredato dalla dicitura antimafia rilasciato dalla stessa C.C.I.A.A. ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, secondo le modalità fissate dai decreti del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 maggio 1998 e del 23 settembre 1998;
b) copia dell'eventuale autorizzazione amministrativa concessa per l'esecuzione delle opere murarie, ovvero della prevista documentazione in caso di DIA;
c) perizia tecnica giurata che attesti lo stato di avanzamento e la conformità delle opere murarie alle autorizzazioni amministrative concesse;
d) prospetto riepilogativo della spesa suddiviso per capitoli;
e) dichiarazione dei fornitori che i beni ceduti sono "nuovi di fabbrica";
f) documentazione di spesa pari all'ammontare dell'investimento oggetto dello stato di avanzamento presentato, costituita da copie autenticate, nei modi di legge, dei relativi titoli di spesa;
g) quietanze liberatorie rilasciate dai fornitori relative alle spese effettuate per l'importo corrispondente su cui calcolare l'anticipazione di contributo già erogata o oggetto del precedente stato di avanzamento, nonché copie autentiche delle ricevute di bonifico bancario e/o degli assegni bancari, unitamente all'estratto conto dell'impresa beneficiaria da cui si evinca l'avvenuto pagamento.

6. Nel caso di beni acquisiti tramite locazione finanziaria, la richiesta di ciascuna quota del contributo concesso, ad eccezione di quella oggetto di anticipazione, può avvenire quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
- sia stata fatturata una quota corrispondente alla percentuale di contributo richiesta, del valore dei beni alla società di leasing, al netto di IVA e altre imposte e tasse;
- l'impresa beneficiaria abbia corrisposto canoni per un importo almeno pari alla quota del contributo richiesto per l'anticipazione e per il precedente stato di avanzamento, in relazione ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria.

7. Nel caso sopradescritto, in aggiunta alla documentazione di cui al comma 5, occorre, per i beni acquisiti in leasing, allegare:
a) copia dei contratti di leasing;
b) copia dei verbali di consegna dei beni;
c) documentazione attestante il pagamento dei canoni di cui al comma 6.

8. Per l'erogazione dell'ultima quota di contributo, le spese effettuate, le relative quietanze dei fornitori, nonché l'evidenza degli avvenuti pagamenti devono riferirsi al corrispondente stato di avanzamento salvo il caso di riduzione del programma di investimenti nel limite consentito; per i beni acquisiti in leasing, occorre che sia stato fatturato il valore complessivo dei beni alla società di leasing, al netto di IVA e altre imposte e tasse, e che l'impresa beneficiaria abbia corrisposto canoni per un importo almeno pari all'agevolazione concessa e comunque in misura non inferiore al 30% del costo agevolabile dei predetti beni.

9. Per la determinazione dell'importo di spesa sostenuto, si fa riferimento alla data di effettivo pagamento dei titoli di spesa. Alla data della richiesta di contributo per stato di avanzamento, i beni relativi alla richiesta medesima devono essere materialmente individuabili e presenti presso l'unità produttiva dell'impresa beneficiaria, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa documentato costituisce acconto e di quelli acquisiti con contratto "chiavi in mano". Gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento devono essere tenuti a disposizione per i controlli e le ispezioni di cui al presente disciplinare.

10. La data di ultimazione dell'investimento è quella relativa all'ultimo titolo di spesa ovvero, per i beni in leasing, è quella relativa all'ultimo verbale di consegna.

11. Gli investimenti si intendono realizzati quando:
i beni siano stati tutti consegnati ovvero completamente realizzati;
il relativo costo agevolabile sia stato interamente fatturato all'impresa beneficiaria, ovvero alla società di locazione finanziaria nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria;
l'impresa beneficiaria abbia effettuato tutti i pagamenti per l'acquisto dei beni e dei servizi ovvero, nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria, abbia corrisposto canoni per un importo almeno pari all'agevolazione concessa e comunque in misura non inferiore al 30% del costo agevolabile dei predetti beni.

12. Ricevuta la documentazione finale di spesa ed i relativi allegati, la Regione Campania, entro 90 giorni, dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti (collaudo) ed emana l'atto di concessione definitivo, erogando il contributo ancora dovuto all'impresa, da calcolarsi sull'investimento effettivamente realizzato.

Art. 10
Rimborso del finanziamento

1. Alla fine di ogni anno come previsto nel piano di ammortamento e al verificarsi della condizione prevista dal precedente articolo 6 di mancato raggiungimento, anche per un solo anno, della redditività indicata nel business plan, il finanziamento dovrà essere rimborsato.

2. Alla verifica dei risultati annuali, da effettuarsi attraverso l'esame della documentazione contabile dell'azienda finalizzata all'eventuale restituzione del finanziamento o alla sua trasformazione in contributo a fondo perduto, procederà la Regione Campania mediante l'affidamento ad un ente strumentale o a soggetti appositamente selezionati.

3 Le attività di cui al comma 2 che precede potranno essere svolte anche con il supporto del sistema finanziario qualora quest'ultimo intervenga direttamente nel finanziamento dei soggetti beneficiari.

Art. 11
Obblighi e variazioni

1. Non è consentita la contemporanea partecipazione dello stesso socio a più società richiedenti o società già beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente disciplinare, pena la inammissibilità della richiesta di agevolazione o la revoca delle agevolazioni concesse ai soggetti beneficiari.
2. I soggetti che richiedono le agevolazioni devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria. Le imprese che, nel periodo d'imposta in corso alla data di apertura del bando a cui partecipano si trovano incontabilità semplificata, devono, ai fini del mantenimento delle eventuali agevolazioni concesse, optare per il regime di contabilità ordinaria con effetto dal periodo d'imposta successivo al suddetto e sottoporsi alle verifiche previste dall'art. 10 comma 2.

3. Dalla data di approvazione della richiesta di contributo sino ai cinque anni successivi alla data dell'ultimazione dell'investimento, qualsiasi variazione relativa alla società beneficiaria e alla sua compagine, nonché dell'organo amministrativo, dovranno avvenire esclusivamente nel rispetto dei requisiti soggettivi di cui all'art.3 del presente disciplinare e degli elementi oggetto di valutazione ai fini della concessione dei contributi. Tali variazioni dovranno essere preventivamente comunicate ed autorizzate dalla Regione Campania, pena la revoca delle agevolazioni concesse.

4. La sede legale ed operativa deve, a pena di revoca, essere mantenuta nell'ambito del territorio regionale per un periodo non inferiore a 5 anni dall'ultimazione dell'investimento agevolato.

5. I beni oggetto dell'agevolazione non possono essere ceduti, alienati o distolti dall'uso per il quale sono stati destinati e devono essere conservati nel territorio regionale per un periodo di almeno cinque anni dalla data di ultimazione del programma di investimento, pena la revoca delle agevolazioni concesse.

6. Il programma di investimento potrà subire variazioni, nel rispetto delle percentuali massime per tipologia di spesa previste dal presente disciplinare, a condizione che non si discosti sostanzialmente da quello approvato per natura e obiettivi. Non potranno in ogni caso essere ammesse variazioni che comportino l'inquadramento dell'attività in una diversa divisione della classificazione ISTAT. Eventuali variazioni in diminuzione sono consentite nella misura massima complessiva del 30%, nel rispetto dei rapporti tra le singole voci di spesa previsti dal disciplinare e comporteranno la corrispondente riduzione dell'ammontare del contributo; le variazioni in aumento non influiranno sul contributo concesso.

Art. 12
Controlli

1. Dalla data di presentazione del progetto e per i cinque anni successivi al completamento dell'investimento, la Regione Campania, anche avvalendosi di un suo ente strumentale, effettuerà i controlli in merito all'attuazione dell'iniziativa, al permanere dei requisiti stabiliti per la concessione dei benefici e degli elementi su cui è stata valutata l'iniziativa di cui al comma 6 del precedente art.8 così come specificati nel relativo bando, al rispetto degli obblighi previsti e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria. Tali controlli potranno avvenire anche mediante ispezioni, anche a campione, presso la sede operativa e/o la sede legale, ove non coincidenti, dei soggetti beneficiari.

2. Nel periodo previsto per l'effettuazione dei controlli, i soggetti beneficiari sono obbligati a comunicare alla Regione Campania – Assessorato alle Attività Produttive – A.G.C. Sviluppo Attività Settore Secondario, eventuali modifiche dello statuto, trasferimento della sede dell'unità produttiva oggetto degli investimenti agevolati, scioglimento del vincolo societario, richiesta di amministrazione controllata o di concordato preventivo, istanza di fallimento ed ogni altra informazione rilevante ai fini dei controlli summenzionati. Tali comunicazioni dovranno essere effettuate nel termine di trenta giorni decorrenti dal verificarsi dell'evento.

Art. 13
Decadenza e revoche

1. Sono cause di decadenza dalle agevolazioni:
a) il mancato invio della dichiarazione di accettazione del contributo entro il termine previsto;
b) il mancato avvio del programma di investimento entro il termine di 90 gg. dalla data di ricevimento del decreto di concessione delle agevolazioni;
c) le modifiche dei requisiti di accesso alle agevolazioni intervenute successivamente alla presentazione delle domande e fino alla pubblicazione delle graduatorie.

2. È causa di revoca delle agevolazioni la violazione dei seguenti obblighi e vincoli:
a) la mancata destinazione dell'agevolazione agli scopi per i quali è stata concessa;
b) la riduzione del programma di investimento in misura superiore al trenta per cento rispetto al progetto approvato;
c) la cessazione dell'attività entro cinque anni dall'ultimazione dell'investimento o la modificazione nello stesso termine in modo da non rendere possibile il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di investimenti finanziato;
d) l'insorgere in danno dell'impresa beneficiaria di procedimenti esecutivi, iscrizione di ipoteca giudiziale, procedure concorsuali;
e) il venire meno di uno o più dei requisiti per la concessione delle agevolazioni;
f) il venire meno degli elementi oggetto di valutazione di cui al comma 6 del precedente art. 8 così come specificati nel relativo bando;
g) il mancato rispetto dei vincoli relativi al trasferimento delle quote societarie;
h) la presentazione di autocertificazioni che dovessero risultare, all'esito di successiva verifica, non veritiere o mendaci;
i) il mancato rispetto del divieto di alienazione o distrazione dall'uso previsto dei beni oggetto dei contributi per un periodo di cinque anni dalla data di ultimazione dell'investimento;
j) il divieto di trasferimento della sede legale e dell'unità produttiva, oggetto dell'agevolazione, al di fuori del territorio della Regione Campania per un periodo di cinque anni dalla data di ultimazione dell'investimento;
k) il mancato rispetto del limite massimo di cumulo con altre agevolazioni finanziarie regionali, nazionali e comunitarie, con riferimento al medesimo programma agevolato ed ai medesimi beni;
l) la mancata realizzazione dell'investimento entro il limite temporale previsto dal progetto, salvo proroga concessa.

3. In caso di revoca degli interventi si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura pari a due volte l'importo dei contributi indebitamente fruiti.

4. Nei casi di restituzione dei contributi in conseguenza della revoca disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, questa è obbligata alla restituzione delle somme erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto.

5. In relazione a quanto indicato al comma 2, lettera k), la revoca interessa le agevolazioni afferenti i titoli di spesa datati successivamente al limite temporale del programma di investimento, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'investimento nei termini e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Art. 14
Adempimenti della Regione Campania

1. Come stabilito dall'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.70/2001, la Regione Campania procede, entro venti giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del presente disciplinare sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuto esentato, secondo il modello di cui all'allegato "II" del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001.

3. In applicazione dell'articolo 9 del succitato Regolamento (CE) n. 70/2001, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolate.

4. La Regione Campania predispone e trasmette ai competenti servizi della Commissione Europea una relazione annuale relativa all'applicazione del regime esentato, secondo lo schema riportato all'allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001.

ALLEGATI
A) Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
B) Settori ammissibili per le sezioni I, K, M ed O;

ALLEGATO A

RACCOMANDAZIONE 96/280/CE

[estratto dalla raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (G.U.C.E. 30 aprile 1996, n. L 107)]

"Articolo 1

1. Le piccole e medie imprese, in appresso denominate "PMI" sono definite come imprese:
- aventi meno di 250 dipendenti, e aventi:
- o un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di EUR, oppure
- un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di EUR,
- e in possesso del requisito di indipendenza definito al paragrafo 3.

2. Ove sia necessario distinguere tra una piccola e una media impresa la "piccola impresa" è definita come un'impresa:
- avente meno di 50 dipendenti, e avente:
- o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di EUR, oppure
- un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di EUR,
- e in possesso del requisito dell'indipendenza definito al paragrafo 3.

3. Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o di cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso. Tale soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:
- se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa,
- se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso.

4. Per il calcolo delle soglie di cui ai paragrafi 1 e 2, occorre sommare i dati dell'impresa destinataria e di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto.

5. Qualora fosse necessario distinguere tra le microimprese e altri tipi di PMI, le microimprese sono quelle che occupano meno di 10 dipendenti.

6. Quando un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera, verso l'alto o verso il basso, le soglie del numero di dipendenti o dei massimali finanziari specificati, perde o acquisisce la qualifica di "PMI", "media impresa", "piccola impresa" o "microimpresa" solo se detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi.

7. Il numero di persone occupate corrisponde al numero di unità lavorative-anno (ULA), cioè al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato.

8. Le soglie per il fatturato e per il totale di bilancio sono quelle dell'ultimo esercizio contabile approvato di dodici mesi. Nel caso di un'impresa di nuova creazione, la cui contabilità non è stata ancora approvata, le soglie da applicare sono soggette ad una stima secondo buona fede eseguita nel corso dell'esercizio."

ALLEGATO alla Raccomandazione della commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
[notificata con il numero C(2003) 1422]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2003/361/CE) 20.5.2003 L 124/40 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT

TITOLO I
DEFINIZIONE DELLE MICROIMPRESE, PICCOLE IMPRESE E MEDIE IMPRESE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE

Articolo 1
Impresa
Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.

Articolo 2
Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese
1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Articolo 3
Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari
1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).
Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:
a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;
b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.
3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma tramite una o più altre imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.
Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.
Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.
4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.
5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associate o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o più, da una o più imprese collegate fra di loro o attraverso persone fisiche o un gruppo di persone fisiche. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

Articolo 4
Dati necessari per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento
1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti.
L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.
2. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.
3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5
Gli effettivi
Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:
a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa;
b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come
gli altri dipendenti dell'impresa;
c) dai proprietari gestori;
d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.
Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.

Articolo 6
Determinazione dei dati dell'impresa
1. Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti dell'impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.
Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si

sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.
Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.
4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una data impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

TITOLO II
DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 7
Statistiche
La Commissione adotta le misure necessarie per presentare le statistiche da essa elaborate in base alle classi di imprese
seguenti:
a) da 0 a 1 persona;
b) da 2 a 9 persone;
c) da 10 a 49 persone;
d) da 50 a 249 persone.

Articolo 8
Riferimenti
1. Tutte le normative comunitarie o programmi comunitari che saranno modificati o adottati e che facciano menzione dei termini «PMI», «microimpresa», «piccola impresa» o «media impresa», o di termini simili dovrebbero fare riferimento alla definizione di cui alla presente raccomandazione.
2. Gli attuali programmi comunitari che utilizzano la definizione di PMI della raccomandazione 96/280/CE, continueranno, a titolo transitorio, a produrre effetti e ad essere applicati alle imprese che, all'atto della loro adozione, erano considerate PMI. Gli obblighi giuridici assunti dalla Commissione sulla base di tali programmi resteranno immutati.
Senza pregiudizio al primo comma, in suddetti programmi non potrà essere apportata alcuna modifica alla definizione di PMI se non adottando la definizione contenuta nella presente raccomandazione, in conformità al paragrafo 1.

Articolo 9
Revisione
Sulla base di un bilancio relativo all'applicazione della definizione di cui alla presente raccomandazione, elaborato entro il 31 marzo 2006 e prendendo in considerazione le eventuali modificazioni dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE riguardante la definizione delle imprese collegate ai sensi di tale direttiva, la Commissione adegua, per quanto necessario, la definizione di cui alla presente raccomandazione, in particolare le soglie relative al fatturato e al totale di bilancio, al fine di tenere conto dell'esperienza acquisita e dell'andamento economico all'interno della Comunità.

ALLEGATO B

SETTORI AMMISSIBILI PER LE SEZIONI I, K, M ED O, AMMESSI AI CONTRIBUTI RAGGRUPPATI PER DIVISIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ISTAT '91

le singole attività ammissibili fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici della Classificazione delle attività economiche ISTAT '91, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento. A tale riguardo, occorre precisare che, laddove è indicato il solo codice, sono da considerare ammissibili tutte le attività che l'ISTAT include nel codice medesimo; laddove, viceversa, è indicato il semplice riferimento al codice ("rif."), è da considerare ammissibile, tra quelle che l'ISTAT include nel codice medesimo, solo l'attività citata.

64 - Poste e telecomunicazioni, limitatamente alle telecomunicazioni (64.20), ivi inclusa la ricezione, registrazione, amplificazione, diffusione, elaborazione, trattamento e trasmissione di segnali e dati da e per lo spazio e la trasmissione di spettacoli e/o programmi radiotelevisivi da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6.8.90, n. 233 e successive modifiche e integrazioni

72 - Informatica e attività connesse, ivi inclusi i servizi connessi alla realizzazione di sistemi tecnologici avanzati per la produzione e/o diffusione di servizi telematici e quelli di supporto alla ricerca e all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico

73 - Ricerca e Sviluppo, ivi inclusi i servizi di assistenza alla ricerca e all'introduzione/adattamento di nuove tecnologie e nuovi processi produttivi e di controllo, i servizi di consulenza per le problematiche della ricerca e sviluppo e quelli di supporto alla ricerca e all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico

74 - Altre attività professionali ed imprenditoriali, limitatamente a:
a) attività degli studi legali (rif. 74.11)
b) contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari e consulenza in materia fiscale (74.12), ivi incluse le problematiche del personale
c) studi di mercato (rif. 74.13), ivi inclusi i servizi connessi alle problematiche del marketing e della penetrazione commerciale e dell'import-export
d) consulenza amministrativo-gestionale (74.14), ivi inclusa la consulenza relativa alle problematiche della gestione, gli studi e le pianificazioni, l'organizzazione amministrativo-contabile, l'assistenza ad acquisti ed appalti, le problematiche della logistica e della distribuzione e le problematiche dell'ufficio, con esclusione dell'attività degli amministratori di società ed enti
e) attività in materia di architettura, di ingegneria ed altre attività tecniche (74.20), ivi compresi i servizi di manutenzione e sicurezza impiantistica, i servizi connessi alla realizzazione e gestione di sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico e per la tutela ambientale in relazione alle attività produttive, i servizi per l'introduzione di nuovi vettori energetici, i servizi connessi alle problematiche dell'energia, ambientali e della sicurezza sul lavoro, i servizi di trasferimento tecnologico connessi alla produzione ed alla lavorazione e trattamento di materiali, anche residuali, con tecniche avanzate
f) collaudi e analisi tecniche (74.30) ivi compresi i servizi connessi alle problematiche riguardanti la qualità e relativa certificazione nell'impresa
g) pubblicità (74.40)
h) servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale (74.50)
i) servizi di vigilanza privata (74.60.1)
j) laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa (74.81.2) e attività diaerofotocinematografia (74.81.3)
k) attività di imballaggio, confezionamento (74.82)
l) servizi congressuali di segreteria e di traduzione (74.83)
m) design e stiling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa (74.84.5)
n) servizi di segreteria telefonica (rif. 74.84.6), ivi compresi i call center

80 - Istruzione, limitatamente a:
a) istruzione secondaria di formazione professionale (80.22)
b) scuole e corsi di formazione speciale (80.30.3), ivi compresi i corsi di formazione manageriale

90 - Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili, limitatamente a:
a) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi (rif. 90.00.1), limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale
b) smaltimento e depurazione delle acque di scarico ed attività affini (rif. 90.00.2), limitatamente alla diluizione, filtraggio, sedimentazione, decantazione con mezzi chimici, trattamento con fanghi attivati e altri processi finalizzati alla depurazione delle acque reflue di origine industriale

92 - Attività ricreative, culturali e sportive, limitatamente a:
a) produzione radio-televisiva da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6.8.90, n. 233 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle sole spese di impianto (rif. 92.20)
b) Centri, sale e strutture congressuali (rif. 92.32.B: intese come complessi polifunzionali dotati di spazi per conferenze, mostre, esposizioni,manifestazioni di moda e mondane con adeguati locali per servizi di segreteria e organizzativi)
c) Parchi divertimento (rif. 92.33.B)
d) Impianti e strutture ricreative e per il tempo libero (rif. 92.33.F)
e)Impianti sportivi non agonistici, destinati al turista (rif. 92.61.5.A: intese come piscine, campi da tennis, basket, pallavolo, calcetto, minigolf, piste di pattinaggio, night, teatri, arene, auditorium, pista di go – kart, maneggi, impianti per la pesca sportiva)
a) Impianti di risalita, sciovie, slittovie, seggiovie, funivie, ecc. (rif. 92.61.5.B)
b) Impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf (rif. 92.61.5.C)
c) Stabilimenti balneari (con annessi servizi di ristorazione (rif. 92.72.1)
d) Stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia (rif. 93.04.2.A).

93 - Altre attività di servizi, limitatamente alle attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (rif. 93.01.1)